



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

**“TOSCANO CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP”**

I. IL CONSORZIO E IL MARCHIO COLLETTIVO

Articolo 1

Il marchio collettivo “TOSCANO CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP” (da qui: **il Marchio**) è di titolarità esclusiva del Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP, con sede legale in Firenze, Viale Fratelli Rosselli, 20, P.I. 04908240486 - C.F. 94067620487 (da qui: **il Consorzio**).

Il Consorzio ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione della indicazione geografica Olio Extravergine di Oliva Toscano, nonché la vigilanza sulla sua produzione e commercializzazione, come riconosciuto con Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15419 del 3 agosto 2011.

Il Consorzio è legalmente rappresentato dal suo Presidente *pro tempore*.

Lo Statuto del Consorzio è disponibile sul sito <https://www.oliotoscanoigp.it/olio-extravergine-di-oliva-toscano/>.

Articolo 2

Il Marchio è costituito dalla denominazione “TOSCANO” con dicitura “CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP” e dall’immagine grafica di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

Il Marchio deve essere riprodotto esclusivamente nei colori originali oppure, qualora venga utilizzato su fondo bianco/nero, in scala di grigio.

Il Marchio identifica il prodotto "OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP" (da qui: **l'Olio Toscano IGP e/o il Prodotto**), cioè l'olio realizzato in conformità al Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva "Toscano", approvato con Decreto Ministeriale del 21 luglio 1998 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 243 del 17 ottobre 1998) e sue eventuali successive modificazioni, il quale costituisce parte integrante del presente Regolamento come Allegato 2 ed è disponibile anche sul sito <https://www.oliotoscanoigp.it/olio-extravergine-di-oliva-toscano/> (da qui: **il Disciplinare**).

In conformità con le disposizioni di legge e nei limiti previsti dal presente Regolamento, il Marchio può essere utilizzato per contraddistinguere, anche tramite licenza, i prodotti e servizi delle seguenti classi per le quali è registrato:

CLASSIFICAZIONI PRODOTTI\SERVIZI NIZZA

Classe 9 (Occhiali, astucci per occhiali, occhiali da sole, cordoncini per occhiali), classe 16 (pubblicazioni, articoli di cartoleria, strumenti per scrivere, stilografiche, fazzoletti di carta, runner da tavola in carta, set da tavola in carta, sottocaraffe di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta), classe 25 (cappelleria, calzature), classe 29 (funghi conservati, legumi conservati, macedonia di verdure), classe 30 (condimenti, crackers, focacce, pane, panini, crêpes);

CLASSIFICAZIONI PRODOTTI\SERVIZI MGS

Classe 9 (custodie per occhiali, custodie per telefoni cellulari), classe 16 (stampati, matite colorate, pennarelli, fazzoletti di carta), classe 29 (insalate di legumi), classe 30 (biscotti salati, crêpes), classe 35 (servizi di merchandising);

CLASSIFICAZIONI PRODOTTI\SERVIZI PERSONALIZZATI

Classe 3 (Olii essenziali ed estratti aromatici, Toilettoria, Preparati per pulire e profumare), classe 9 (Montature per occhiali e occhiali da sole, Custodie per computer, Custodie per tablet, Custodie per laptop, Custodie per smartphone), classe 14 (Oreficeria, orologeria, portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati, bigiotteria), classe 16 (set per scrivere, matite con gomme per cancellare, penne, set di matite, set di penne, portapenne e portamatite, blocchi per scrivere, portamonete e ferma banconote, prodotti di carta monouso, in particolare: Asciugamani di carta, rotoli da cucina [carta], sacchetti dell'immondizia in carta, Salviettine di carta, Sottobicchieri in carta), classe 18 (Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili, Ombrelli), classe 25 (Abbigliamento), classe 24 (Biancheria, Asciugamani da cucina [in tessuto], Copritavoli e tovaglie),



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

classe 29 (Olii commestibili, Ortaggi in conserva [sott'olio], Ortaggi preparati, Tonno sottolio, Pesce in olio d'oliva, Zuppe, Carne e prodotti a base di carne, Prodotti caseari e loro succedanei, Uova e prodotti a base di uova, Insalate pronte, Piatti pronti, principalmente a base di verdure), classe 30 (Alimenti pronti sotto forma di salse, Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi, Piatti a base di riso, Prodotti da forno, Tartine, Barrette ai cereali e barrette energetiche, Pasticcini, torte, crostate e biscotti, Alimenti a base di cacao, Creme al cioccolato, Confetteria, gelati, Croissant, Dolci pronti [confetteria]), classe 35 (Servizi di pubbliche relazioni, Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti, Servizi relativi a fiere campionarie ed esposizioni commerciali, Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale, Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di mercato e nella promozione, Servizi di analisi e d'informazione commerciale e ricerche di mercato, Servizi per fidi, incentivi ed indennità), classe 5 (Integratori alimentari e preparati dietetici, Preparati e prodotti per l'igiene, Preparati ed articoli antiparassitari, Preparati per la deodorizzazione dell'aria e la purificazione dell'aria, Dentifrici medicati).

Articolo 3

Possono diventare Soci del Consorzio tutti gli Olivicoltori, i Frantoiani e i Confezionatori dell'Olio Toscano IGP, che abbiano già ottenuto dall'Organismo di Controllo autorizzato l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati dell'Olio Toscano IGP, secondo quanto previsto dal Disciplinare, e che rispettino anche gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento nonché dalle norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dell'Olio Toscano IGP.

Si considerano pertanto Olivicoltori, Frantoiani e Confezionatori i seguenti soggetti:

a) Olivicoltori: gli operatori che conducono oliveti ubicati entro i confini amministrativi della Regione Toscana, che hanno ottenuto dall'Organismo di Controllo l'iscrizione nell'elenco degli Olivicoltori dell'Olio Toscano IGP. Qualora l'olivicoltore eserciti anche attività di molitura e/o confezionamento lo stesso operatore si assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano e/o il confezionatore.

b) Frantoiani: gli operatori identificati e ubicati entro i confini amministrativi della Regione Toscana che conducono una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell'Olio Toscano IGP, destinato al confezionamento, che hanno ottenuto dall'Organismo di Controllo l'iscrizione nell'elenco dei Frantoiani dell'Olio Toscano IGP. Qualora presso il frantoio siano esercitate attività di confezionamento lo stesso operatore si assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il confezionatore.



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

c) Confezionatori: gli operatori identificati e ubicati entro i confini amministrativi della Regione Toscana, che conducono una struttura di confezionamento dell'Olio Toscano IGP e che hanno ottenuto dall'Organismo di Controllo l'iscrizione nell'elenco dei Confezionatori dell'Olio Toscano IGP. Qualora presso il confezionatore siano esercitate attività di molitura lo stesso operatore si assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delibera sull'ammissione come Soci degli interessati che presentino domanda, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti.

La domanda di ammissione deve essere compilata e trasmessa secondo le modalità e la modulistica indicate dal Consorzio e disponibili sul sito <https://www.oliotoscanoigp.it/consorzio-tutela-olio-toscano-igp/>.

Alla domanda deve essere, in particolare, allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione è fissata dall'Assemblea Generale Ordinaria.

La domanda deve essere esaminata nella prima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua presentazione.

In caso di subentro, compresa la successione, nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era Socio del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda presentata dal subentrante. L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti e dei doveri maturati dal precedente titolare nei confronti del Consorzio.

La perdita della qualifica di Socio è regolata dallo Statuto del Consorzio, disponibile sul sito <https://www.oliotoscanoigp.it/olio-extravergine-di-oliva-toscano/>.



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

II. USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 14, co. 16 della Legge n. 526/1999 e dell'art. 11, co. 4 del Decreto legislativo n. 30/2005 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere al Consorzio la concessione d'uso del Marchio tutti gli Olivicoltori, i Frantoiani, i Confezionatori, gli Intermediari e i Distributori dell'Olio Toscano IGP, purché rispettino i requisiti previsti dal presente Regolamento nonché dalle norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dell'Olio Toscano IGP.

Ai fini del presente articolo si considerano:

- Olivicoltori, Frantoiani e Confezionatori: i soggetti indicati all'art. 3 Reg.;
- Intermediari: i soggetti che effettuano solo operazioni di acquisto e vendita di olive o olio sfusi, atti a divenire Olio Toscano IGP, non effettuando alcuna trasformazione o manipolazione delle olive o dell'olio, eventualmente provvedendo solo al loro magazzino temporaneo presso i propri impianti; tali soggetti devono avere ottenuto l'iscrizione, da parte dell'Organismo di Controllo, nell'elenco degli operatori dell'Olio Toscano IGP;
- Distributori: i soggetti che effettuano solo operazioni di distribuzione o commercializzazione di Olio Toscano IGP già confezionato, non effettuando alcuna trasformazione o manipolazione del Prodotto o del confezionamento.

L'uso del Marchio può essere concesso anche a soggetti che utilizzano l'Olio Toscano IGP per la realizzazione di Prodotti Composti, purché autorizzati dal Consorzio ai sensi dell'art. 1 co. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 297/2004 e del Decreto Ministeriale MIPAAF - Dipartimento Politiche Qualità del 23 aprile 2020, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

L'uso del Marchio è consentito solo previa autorizzazione e licenza da parte del Consorzio, che deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

I soggetti che intendano utilizzare il Marchio devono compilare e trasmettere al Consorzio una richiesta in conformità alla modulistica da quest'ultimo predisposta, disponibile sul sito <https://www.oliotoscanoigp.it/consorzio-tutela-olio-toscano-igp/>.

Alla domanda devono essere, in particolare, allegati:

- descrizione delle modalità di utilizzo del Marchio;
- copia, anche per immagini, delle etichette, delle insegne o di tutti gli altri supporti recanti il Marchio che il soggetto intenda utilizzare;
- impegno a rispettare il presente Regolamento e ad assoggettarsi ai poteri di controllo del Consorzio stabiliti nel presente Regolamento.

Il Marchio, nel rispetto dei suoi colori originali, deve essere riprodotto anche sui contrassegni, rilasciati dal Consorzio, che identificano l'Olio Toscano IGP.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio autorizza mediante licenza l'uso del Marchio, previa verifica del rispetto delle condizioni d'uso previste dal presente Regolamento nonché dalle norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dell'Olio Toscano IGP, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 4 Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 7

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Consorzio ha il diritto di concedere a soggetti terzi, anche non compresi nelle categorie indicate nell'art. 5, licenze d'uso del Marchio come segno di fantasia per i prodotti o i servizi indicati all'art. 2, con espressa esclusione dell'olio, in tutte le sue forme, e dei prodotti affini, composti o derivati dall'olio. Tali licenze avranno la finalità di valorizzare e promuovere la conoscenza presso il pubblico del Marchio, del Prodotto e del Consorzio.

Tali licenze dovranno essere concesse ed esercitate secondo le regole della correttezza commerciale e non dovranno essere utilizzate in modo tale da produrre un inganno nei confronti del mercato e dei consumatori, in pregiudizio del Consorzio, dei suoi Soci e dei suoi Licenziatari. In particolare, i Licenziatari autorizzati ai sensi del presente articolo si impegnano a utilizzare il Marchio per contraddistinguere prodotti o servizi delle classi merceologiche concordate con il Consorzio, che siano di un buon livello qualitativo, il quale non si discosti da quello di altri



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

eventuali Licenziatari della medesima classe, in modo da evitare inganni per il mercato e per i consumatori.

Il Consorzio vigila sul rispetto di questi impegni da parte dei Licenziatari mediante i controlli e le sanzioni previsti agli artt. 10 ss. Reg.

Articolo 8

La licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza, i prodotti, i servizi e i territori oggetto della licenza, le modalità d'uso del Marchio.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto nell'elenco dei Licenziatari del Marchio tenuto presso il Consorzio. Tale elenco viene costantemente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. Un elenco specifico indica i Licenziatari che utilizzano il Marchio come segno di fantasia ai sensi dell'art. 7 Reg.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non possono essere ceduti o concessi in sublicenza né, più in generale, essere trasmessi a terzi.

Ogni Licenziatario deve versare al Consorzio un rimborso per l'uso del Marchio, definito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, co. 16 della Legge n. 526/1999.

Nel caso di perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti di cui all'art. 5 Reg. da parte del Licenziatario, il Consorzio, mediante comunicazione tramite pec o raccomandata a.r., comunicherà al Licenziatario la risoluzione della licenza e la cessazione immediata di ogni suo effetto.

Articolo 9

Il Licenziatario può utilizzare il Marchio sulle confezioni di Olio Toscano IGP e, più in generale, nella sua attività di produzione, promozione e commercializzazione, all'interno o all'esterno dell'azienda e anche *online*, purché sempre chiaramente ed esclusivamente associato, secondo i principi di correttezza commerciale, al prodotto Olio Toscano IGP. Il Marchio non potrà quindi mai essere utilizzato, neanche da parte di un Licenziatario autorizzato, in modo tale da produrre un inganno



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

nei confronti del mercato e dei consumatori, in pregiudizio del Consorzio, dei suoi Soci e degli altri suoi Licenziatari.

Il Marchio deve essere riprodotto esclusivamente per intero e nei suoi colori originali, come indicato all'art. 2 Reg.

E' inoltre vietato l'uso del Marchio con modalità, etichette o supporti diversi rispetto a quelli comunicate al Consorzio ai sensi dell'art. 6 Reg.

III. CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 10

I Licenziatari devono assoggettarsi a tutte le verifiche previste dal presente Regolamento e deliberate dagli organi del Consorzio, relative all'uso del Marchio.

Le verifiche effettuate dal Consorzio, anche tramite suoi incaricati, sull'adempimento da parte del Licenziatario delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e del Disciplinare si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo, di distribuzione e commercializzazione del prodotto Olio Toscano IGP.

I Licenziatari dovranno consentire agli incaricati del Consorzio la visita ai loro impianti aziendali (ad esempio: oleifici, impianti di imbottigliamento, fondi agricoli) e ad ogni altro luogo connesso con la produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto Olio Toscano IGP.

I Licenziatari dovranno permettere inoltre agli incaricati del Consorzio, in qualsiasi momento, di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento e di ogni altro documento che possa risultare utile alle verifiche necessarie al rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento, dal Disciplinare e dalla legge.



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

Articolo 11

Il Licenziatario che non rispetti gli impegni assunti nei confronti del Consorzio o che non sia in regola con le disposizioni del presente Regolamento, del Disciplinare e delle norme di legge o che provochi con il suo comportamento un danno agli interessi del Consorzio o degli altri Soci o Licenziatari è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle sanzioni stabilite dal presente Regolamento, oltre a quelle previste dalla legge vigente.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono rilevanti le violazioni accertate dal Consorzio, sia direttamente sia tramite suoi incaricati, oppure dagli altri soggetti preposti ai controlli, come gli Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero o l'Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF).

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione, accertato un inadempimento o un'altra violazione del Licenziatario rispetto all'uso del Marchio, è tenuto a contestare tale circostanza al medesimo in modo preciso e dettagliato con pec o raccomandata a.r., contenente l'invito a presentare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al Licenziatario con pec o raccomandata a.r., entro trenta giorni dalla data della delibera.

Articolo 13

Le eventuali violazioni riscontrate, relative all'utilizzo del Marchio, sono:

- lievi, quando sono commesse in buona fede e non pregiudicano né l'immagine del Marchio o del Consorzio né la caratterizzazione del Prodotto;
- gravi, quando non è accertata la buona fede del Licenziatario e sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio o del Consorzio o la caratterizzazione del Prodotto.

In ragione delle non conformità sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione applica, le seguenti graduate sanzioni ai Licenziatari del Marchio:



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

- l'ammonizione;
- la sospensione;
- la revoca.

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai Licenziatari interessati con le modalità previste dall'art. 12 Reg.

Articolo 14

L'ammonizione è applicabile a fronte di non conformità lievi e comporta l'obbligo di sanare la violazione nei tempi assegnati dal Consorzio.

La sospensione è applicabile a fronte di non conformità gravi, salvo che queste integrino i presupposti per l'applicazione della revoca ai sensi dell'art. 15 Reg. La sospensione viene stabilita per un tempo determinato, comunque non superiore a dodici mesi.

La sospensione deve essere sempre disposta nei seguenti casi:

- uso del Marchio non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento o dal contratto di licenza, salvo che la condotta integri i casi più gravi previsti dall'art. 15 Reg.;
- rifiuto ingiustificato da parte del Licenziatario di visite o controlli degli ispettori del Consorzio ai sensi dell'art. 10 Reg.;
- mancata correzione nei tempi assegnati di una non conformità lieve contestata dal Consorzio.

La sospensione può essere revocata anticipatamente rispetto alla data fissata, quando il Consiglio di Amministrazione o, quando necessario, l'Organismo di Controllo abbiano verificato l'efficacia dell'azione correttiva e accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

Articolo 15

La revoca del Marchio è disposta nei seguenti casi:



Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

- non conformità gravi frequenti e reiterate;
- utilizzo del Marchio per contraddistinguere un prodotto appartenente alla classe dell'olio o dei prodotti affini, derivati o composti dell'olio, che non risulti conforme al Disciplinare;
- altri usi scorretti o fraudolenti del Marchio che pregiudichino gravemente l'immagine del Marchio, del Prodotto o del Consorzio;
- mancato versamento da parte del Licenziatario delle somme dovute ai sensi dell'art. 8 Reg. e persistenza nell'inadempimento nonostante il ricevimento di messa in mora e diffida;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Consorzio entro il termine di sospensione assegnato.

Per i Licenziatari autorizzati ai sensi dell'art. 7 Reg., la revoca può essere disposta anche nei seguenti casi:

- uso del Marchio per contraddistinguere beni o servizi non autorizzati dal Consorzio,
- uso del Marchio per contraddistinguere beni o servizi che non rispettino il livello qualitativo concordato con il Consorzio.

La revoca comporta lo scioglimento immediato della licenza d'uso del Marchio, il divieto per il destinatario di continuare a fare uso in qualsiasi modo del Marchio stesso e la sua cancellazione dall'elenco dei Licenziatari.

Articolo 16

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione ed interpretazione del presente Regolamento saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, che giudicherà secondo equità e sarà composto da tre (3) arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro, mentre il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà scelto di comune accordo dai primi due arbitri oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Firenze, 25 febbraio 2021

ALLEGATO 1:

Immagine grafica:



Ciano = 100
Magenta = 55
Giallo = 90
Nero = 0

Ciano = 22
Magenta = 0
Giallo = 42
Nero = 6

Ciano = 0
Magenta = 18
Giallo = 100
Nero = 15
o Pantone 873 oro

Ciano = 0
Magenta = 0
Giallo = 0
Nero = 100



Scala di Grigi